

CIRCOLARE N. 14
21 GIUGNO 2010

**Le operazioni con soggetti aventi sede,
residenza o domicilio in paesi a fiscalità
privilegiata: nuovo obbligo di comunicazione
delle operazioni effettuate**

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Il 28 maggio 2010 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il **modello per la comunicazione** da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle **operazioni, effettuate dal 1 luglio 2010** nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, trattasi dei cd. paesi "**black list**".

Nella presente circolare esamineremo gli aspetti rilevanti del nuovo adempimento e i contenuti del "modello di comunicazione" evidenziando i principali aspetti critici connessi alla sua compilazione.

Vengono inoltre date alcune indicazioni operative per l'adempimento dichiarativo.

1. Modalità e termini di presentazione, aspetto sanzionatorio

In base all'art. 1 del **D.M. 30.03.2010** che detta disposizioni per il contrasto alle frodi IVA internazionali e nazionali (il decreto è allegato alla presente) e che attua le disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 40/2010, **i soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e dal D.M. del 21 novembre 2001** (i citati decreti sono allegati di seguito alla presente).

Le operazioni interessate sono:

- le **cessioni di beni**;
- le **prestazioni di servizi rese**;
- gli **acquisti di beni**;
- le **prestazioni di servizi ricevute**,

a condizione che siano **registrate o soggette a registrazione nei registri IVA** ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano operazioni soggette o non soggette ad Iva.

Sul tema dell'obbligo di registrazione faremo qualche considerazione ulteriore nel prosieguo della trattazione.

Emerge da subito come i soggetti obbligati siano tutti i soggetti passivi Iva. Tra questi rientrano anche gli enti non commerciali titolari di una partita Iva.

L'art. 2 del D.M. 30.03.2010 stabilisce che il modello di comunicazione è presentato con riferimento:

a periodi trimestrali	a periodi mensili
per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000	per i soggetti che <u>non</u> si trovano nelle condizioni precedenti

Il superamento della soglia di € 50.000, in una sola delle categorie di operazioni di cui sopra, determina "l'attrazione" nella periodicità di presentazione mensile per tutte le tipologie di operazioni.

Si prevede, inoltre, che i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino la condizione illustrata nei trimestri già trascorsi.

In caso di presentazione con periodicità trimestrale con superamento, nel corso di un trimestre, della soglia di € 50mila, è necessario presentare la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.

In base all'art. 3 del D.M. 30.03.2010, il modello di comunicazione è presentato all'Agenzia delle Entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (in tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi).

È pertanto esclusa ogni altra modalità di compilazione.

La seguente tabella riassume i termini di presentazione degli elenchi relativamente alle operazioni del 2010:

Data di effettuazione delle operazioni	Termine di presentazione per i mensili	Termine di presentazione per i trimestrali
luglio 2010	31/08/2010	31/10/2010
agosto 2010	30/09/2010	
settembre 2010	31/10/2010	
ottobre 2010	30/11/2010	31/01/2011
novembre 2010	31/12/2010	
dicembre 2010	31/01/2011	

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 40/2010, per l'omissione della Comunicazione, ovvero per la sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la **sanzione** di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 che sarà pertanto pari ad un importo da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 4.131,66.

La sanzione prevista (art.11 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 471/1997)

Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

2. I paesi *black list*

L'obbligo della comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni poste in essere con gli operatori previsti dal D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001 considerando, in quest'ultimo caso, le limitazioni stabilite dal decreto stesso.

Il D.M. del 21.11.2001 è composto, infatti, da tre articoli che indicano:

i paesi <i>black list</i> tout court	i paesi <i>black list</i> con l'eccezione di alcune tipologie societarie	ed alcune tipologie societarie considerate <i>black list</i>
--------------------------------------	--	--



art. 1	art. 2	art. 3
--------	--------	--------

Per analizzare se operano effettivamente tali limitazioni bisogna confrontare i Paesi indicati negli artt. 2 e 3 del D.M. del 2001 con quelli inclusi nel D.M. del 1999.

Infatti, è immediato rilevare come le limitazioni previste negli artt. 2 e 3 svaniscano se tali Paesi sono compresi nel D.M. del 1999; in altri termini, le due liste debbono essere considerate come una sommatoria.

Potrebbero, tuttavia, verificarsi le seguenti fattispecie:

- un Paese, escluso dal D.M. 04.05.1999, è inserito nell'art. 2 del D.M. 21.11.2001; in questo caso i Paesi dovrebbero essere considerati *black list* con la sola eccezione di alcune fattispecie puntualmente elencate nella norma. Si tratta, tuttavia, di una casistica che non trova riscontro concretamente (in sostanza, tutti i Paesi indicati nell'art. 2 del D.M. 21.11.2001 e precisamente Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Monaco sono inclusi nella *black list* di cui al D.M. 04.5.1999. Tale circostanza annulla le ipotesi di esclusione contenute nel citato art. 2);
- un Paese, escluso dal D.M. 04.05.1999, è inserito nell'art. 3 del D.M. 21.11.2001; in questo caso, invece, solo alcune tipologie societarie dovrebbero essere considerate *black list* poiché incluse nel D.M. del 2001 ma non in quello del 1999.

Analizzando i due decreti si può notare come ciò si verifichi per l'Angola, il Lussemburgo, Portorico, la Corea del Sud la Giamaica ed il Kenya.

Quindi, per fare un esempio, sono *black list* le "holding del 29 lussemburghesi" ma sono salve le "Soparfi".

Alla luce delle precedenti considerazioni, proponiamo di seguito l'unione delle due *black list* considerando le limitazioni concesse dal legislatore:

paesi a fiscalità privilegiata	
Alderney (Isole del Canale)	Kenia (solo per alcune tipologie societarie)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Angola (solo per alcune tipologie societarie)	Libano
Anguilla	Liberia
Antigua	Liechtenstein
Antille Olandesi	Lussemburgo (solo per alcune tipologie societarie)
Aruba	Macao
Bahamas	Maldiva
Bahrein	Malesia
Barbados	Malta
Barbuda	Mauritius
Belize	Monaco
Bermuda	Montserrat
Brunei	Nauru
Cipro	Niue
Corea del Sud (solo per alcune tipologie societarie)	Nuova Caledonia
Costarica	Oman
Dominica	Panama
Ecuador	Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti	Portorico (solo per alcune tipologie societarie)
Filippine	Saint Kitts e Nevis
Giamaica (solo per alcune tipologie societarie)	Saint Lucia

Gibilterra	Saint Vincent e Grenadine
Gibuti (ex Afar e Issas)	Salomone
Grenada	Samoa
Guatemala	San Marino
Guernsey (Isole del Canale)	Sant'Elena
Herm (Isole del Canale)	Sark (Isole del Canale)
Hong Kong	Seychelles
Isola di Man	Singapore
Isole Cayman	Svizzera
Isole Cook	Taiwan (Chunghua MinKuo);
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini statunitensi	Uruguay
Jersey (Isole del Canale)	Vanuatu

3. Il frontespizio del modello

La comunicazione (della quale sono allegate di seguito alla presente le istruzioni ed il relativo modello) può essere presentata in modo ordinario, oppure risultare correttiva nei termini o integrativa.

- *Tipo di comunicazione*

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Comunicazione integrativa <input type="checkbox"/>
------------------------------	---	--

la casella va utilizzata solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti

la casella va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, ossia la fine del mese successivo al periodo di riferimento, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione. Presupposto necessario per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la comunicazione originaria.

- *Periodo di riferimento*

indicare l'anno ed, alternativamente, il mese o il trimestre

Periodo di riferimento	Anno <input type="text"/>	Mese <input type="text"/>	Trimestre <input type="text"/>	Variazione di periodicità <input type="text"/>
-------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

La casella relativa alla variazione della periodicità va utilizzata in una delle seguenti ipotesi:

- variazione del periodo di riferimento della comunicazione conseguente al superamento nel trimestre della soglia dei 50.000 euro prevista anche in una sola delle categorie di operazioni; in questo caso la casella deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione del decadimento dalla facoltà di produrre comunicazione trimestrale;
- variazione del periodo di riferimento per l'esercizio dell'opzione per l'invio mensile; in questo caso va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell'anno.

• *Dati del contribuente*

La sezione relativa ai dati del contribuente non presenta particolari problemi compilativi. Nel riquadro, che va sempre compilato, deve essere indicato il numero di partita Iva attribuito a ciascun contribuente.

DATI DEL CONTRIBUENTE	
	PARTITA IVA Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE prefisso numero FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale Natura giuridica

• *Soggetti Iva non residenti*

Soggetti non residenti	Stato estero di residenza	Codice Stato estero	Numero di identificazione IVA Stato estero
------------------------	---------------------------	---------------------	--

Sono opportune alcune riflessioni in ordine ai soggetti non residenti tenuti a compilare il modello di comunicazione.

L'art. 1 del D.M. 30.03.2010 precisa che *"i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni"*.

L'espressione *"soggetti passivi Iva"* è anche la rubrica dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e comprende:

- soggetti Iva nazionali;
- identificazioni dirette di soggetti non residenti;
- rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Dal tenore letterale delle norme emerge che tutte e quattro le categorie sono obbligate alla segnalazione. Trascurando il caso dei soggetti nazionali, esaminiamo quello relativo ai soggetti non residenti.

Generalmente il rappresentante fiscale e l'identificazione diretta sono utilizzati per effettuare operazioni nell'ambito del territorio in cui sono istituiti. Peraltro, la loro importanza è stata ridimensionata dal 2010 a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia Iva che impongono l'assolvimento del tributo in capo all'acquirente soggetto Iva.

Potrebbe però accadere che essi siano utilizzati per cessioni verso Paesi *black list*.

Si consideri, ad esempio, il caso di una società austriaca che ha aperto un magazzino in Italia dove ha collocato propria merce. L'operazione si configura come una cessione intracomunitaria dall'Austria e un acquisto intracomunitario in Italia. La società austriaca si

identifica ai fini Iva in Italia in modo da effettuare l'operazione e compilare il modello Intrastat.

Se, successivamente, la merce fosse ceduta ad un cliente soggetto Iva italiano, questi assolverebbe il tributo col meccanismo del *reverse charge*.

Se, invece, la merce viene venduta a un soggetto residente a Malta, l'identificazione diretta in Italia emetterà una fattura non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/1993 in quanto cessione intracomunitaria e dovrà provvedere a compilare sia l'elenco Intrastat che la nuova comunicazione oggetto della presente circolare.

Nel caso della stabile organizzazione, le ipotesi di rapporti con soggetti esteri si moltiplicano in quanto la stessa svolge un'attività di impresa in Italia. Spesso accade che la stabile organizzazione emetta fatture per prestazioni di servizi.

In questo caso, tuttavia, si pone il problema di capire se debba essere segnalato anche il rapporto con la casa madre collocata in un paradiso fiscale.

Si ipotizzi allora il caso di una stabile organizzazione italiana di una società maltese o cipriota.

L'art. 1 del D.M. 30.03.2010 prescrive l'obbligo di monitorare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati, senza tuttavia precisare se questi soggetti devono essere distinti.

In attesa di un puntuale chiarimento ministeriale, possiamo ritenere legittima l'interpretazione della norma nel senso di ritenere obbligatoria la segnalazione anche nel caso di acquisti di beni dalla casa madre.

Per quanto concerne i servizi, tuttavia, bisogna tener presente che sul tema si innesta la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 in causa C-210/04, relativa ai rapporti ai fini Iva tra casa madre e stabile organizzazione.

In quell'occasione la Suprema Corte ha statuito che, relativamente all'Iva, con esclusivo riferimento all'imposta sul valore aggiunto:

"un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni".

In sostanza viene esclusa la soggettività Iva della stabile organizzazione ma solo nei rapporti con la propria casa madre. Preso atto di ciò, la R.M. n. 81/E/06 ha dichiarato superate le posizioni sostenute nella nota n. 330470 del 20 marzo 1981 che sostenevano la diversa tesi della autonomia.

L'art. 1 del D.L. n. 40/2010 stabilisce che devono essere segnalate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione.

L'art. 21 comma 6 del DPR n. 633/1972 stabilisce espressamente che la fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter.

Nel caso della fatturazione alla casa madre, l'operazione risulta fuori campo Iva in quanto effettuata nei confronti dello stesso soggetto e non in quanto l'Iva è dovuta nel Paese del committente. Da ciò si può forse arguire la mancanza di un obbligo di fatturazione delle predette operazioni, ancorché la stabile organizzazione sia collocata in un Paese UE.

Dal mancato obbligo di fatturazione discenderebbe poi il mancato obbligo di registrazione e quindi la non necessità di indicazione nel nuovo Modello.

In realtà, questo percorso argomentativo sembra tradire lo spirito della nuova disciplina volto a monitorare tutte le transazioni poste in essere da soggetti passivi Iva con entità non residenti domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata. Nel caso della stabile organizzazione, inoltre, l'Amministrazione Finanziaria è altresì interessata a monitorare i rapporti con la casa

madre in modo da contrastare comportamenti volti ad allocare materia imponibile in Paesi a fiscalità ridotta. Del resto, come evidenziato nella circolare n. 11 del 25 maggio 2010 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, l'interpretazione letterale della norma determinerebbe un'esclusione tutt'altro che perseguita dal Legislatore con il D.L. n. 40/2010 e finalizzata al monitoraggio fiscale delle operazioni concluse con operatori economici ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata (*black list*) – la circolare, in particolare, evidenzia come la non indicazione delle operazioni non soggette a registrazione di fatto escluderebbe tutte le prestazioni di servizi rese a soggetti extra-comunitari.

4. Il quadro A del modello

• Dati anagrafici

Nel rigo A1 vanno indicati i dati anagrafici identificativi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli stati a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001.

Nei righe che seguono, per ciascun operatore individuato, vanno riepilogate le relative operazioni rilevanti intervenute come di seguito commentato.

• Le operazioni attive

OPERAZIONI ATTIVE	Operazioni imponibili	
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni	,00
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi	,00

In questa sezione va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella **sezione A1**, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Va riportata altresì l'imposta relativa alle operazioni imponibili nei righe A3 ed A5.

Operazioni non imponibili		
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00

La comunicazione riguarda le operazioni non imponibili come ad esempio le cessioni all'esportazione (*ex artt. 8, 9, ecc. del D.P.R. n. 633/1972*).

Operazioni esenti		
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	,00
Operazioni non soggette ad IVA		
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00

La comunicazione riguarda anche le operazioni esenti e le operazioni non soggette ad Iva.

Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno		
A11	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A12	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A13	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni servizi	,00
A14	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00
Note di variazione relative ad annualità precedenti		
A15	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A16	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A17	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi	,00
A18	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00

Si devono riportare, nei righe da A11 ad A14, le note di variazione e l'imposta relativa ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione.

Va riportata, altresì, l'imposta relativa:

- alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno, ai righe A12 ed A14;
- alle note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti, ai righe A16 ed A18.

• Operazioni passive

Nella sezione delle operazioni passive va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella **sezione A1**, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo.

Va riportata, inoltre, l'imposta relativa agli acquisti imponibili nei A20 ed A22.

Il modello contiene poi due sezioni relative rispettivamente alle note di variazione relative agli acquisti già comunicati nell'anno (righe da A28 a A31) e alle note di variazione relative ad annualità precedenti (righe da A32 a A35)

OPERAZIONI PASSIVE		
Acquisti imponibili		
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni	,00
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi	,00
Acquisti non imponibili		
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
Acquisti esenti		
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti	,00
Acquisti non soggetti ad IVA		
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00

Il modello contiene poi due sezioni relative rispettivamente alle note di variazione relative agli acquisti già comunicati nell'anno (righe da A28 a A31) e alle note di variazione relative ad annualità precedenti (righe da A32 a A35).

5. Alcune note operative

In attesa di eventuali chiarimenti che dovessero nel frattempo intervenire, e di cui Vi daremo tempestiva informazione, per poter dare seguito ai nuovi adempimenti suggeriamo di proseguire come di seguito:

- verificare, alla luce dei DD.MM. del 04.05 1999 e 21.11. 2001 (allegati di seguito alla presente), nonché della lista riepilogativa dei paesi a fiscalità privilegiata riportata al paragrafo 2. che precede, l'eventuale effettuazione dal 1 luglio 2010 di operazioni rilevanti ai fini IVA con soggetti aventi sede, domicilio o residenza nei citati paesi;
- come già detto le operazioni rilevanti sono quelle (imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, nonché le note di variazione di operazioni già comunicate nell'anno ovvero comunicate in annualità precedenti) registrate o soggette a registrazione nei registri IVA.

Quanto alla data di decorrenza dell'obbligo, 1 luglio 2010, è importante distinguere le operazioni effettuate entro il 30 giugno, escluse dall'obbligo di comunicazione, da quelle successive.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce i criteri per considerare effettuate sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

Per le cessioni di beni rileva il momento della consegna o spedizione, a meno che prima di tale momento sia stata emessa la fattura o effettuato in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo (in tal caso l'operazione è effettuata nei limiti dell'importo fatturato o pagato alla data della fattura o del pagamento).

Ne consegue che devono essere indicate nella Comunicazione le consegne/spedizioni effettuate dal 1 luglio 2010 e contestualmente o successivamente fatturate e non devono essere indicate le operazioni fatturate o pagate prima del 30 giugno 2010 per consegne e spedizioni successive.

Per le prestazioni di servizi rileva unicamente la data del pagamento o, se antecedente, la data dell'emissione della fattura. Pertanto, pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2010, o la semplice emissione della fattura entro tale data, escludono dall'obbligo di Comunicazione delle relative prestazioni di servizi anche se la medesima viene realizzata successivamente al 1 luglio 2010.

Quanto alle note di variazione si ricorda che esse costituiscono delle vere e proprie rettifiche delle operazioni principali, per cui se fanno riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 2010 non dovranno essere indicate nella Comunicazione anche se emesse successivamente al 1 luglio 2010.

- l'effettuazione di operazioni con soggetti aventi sede, domicilio o residenza in paesi a fiscalità privilegiata dovrà essere continuamente monitorata per il futuro, mese per mese, onde evitare l'omessa presentazione della Comunicazione ora prevista;
- determinare la periodicità di presentazione della Comunicazione, con riferimento alle operazioni effettuate nei quattro trimestri precedenti. Poiché il primo trimestre è quello luglio/settembre 2010, non è chiaro se i quattro precedenti siano quelli del periodo luglio 2009/giugno 2010, singolarmente considerati, ovvero se i quattro precedenti siano i quattro trimestri che compongono l'anno solare 2009 considerato che l'art. 2 comma 5 del D.M. 30.03.2010 prevede che "i soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare" (appena intervengono chiarimenti al riguardo Ve ne daremo notizia).

Si tratta quindi, per ciascuna tipologia di operazioni (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti) di verificare l'eventuale superamento per ciascun trimestre della soglia di euro 50.000 di operazioni, con l'avvertenza che il superamento anche in una sola delle categorie di operazioni prima indicate, ed anche per uno solo dei quattro trimestri monitorati, determina l'attrazione nella periodicità di presentazione mensile per tutte le tipologie di operazioni;

- procedere quindi alla compilazione del quadro A per ciascun operatore con sede, domicilio o residenza in paesi a fiscalità privilegiata con il quale sono state effettuate operazioni nel trimestre o mese di riferimento.
Il quadro A potrà essere compilato utilizzando direttamente il modello cartaceo ministeriale in formato .pdf (allegato di seguito alla presente) e dovrà essere trasmesso allo Studio entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese di presentazione del modello.
Il Cliente dovrà conservare la documentazione di dettaglio con la quale per ciascun periodo procede alla compilazione del quadro A che viene inviato allo Studio per la presentazione del modello;
- il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente (se abilitato ad Entratel ovvero ai servizi Fisconline) ovvero attraverso intermediari abilitati, quali appunto lo Studio (per il servizio di presentazione telematica si veda il paragrafo 6. che segue);
- suggeriamo inoltre di contattare le Vostre case fornitrici del software relativo alla contabilità IVA allo scopo di verificare la possibilità che il gestionale estragga direttamente i dati di dettaglio utili alla compilazione della Comunicazione ovvero generi direttamente il file telematico da inviare allo Studio il quale, previa autenticazione, provvederà alla sua presentazione all'Agenzia delle entrate.

6. Il servizio di invio telematico reso da Acerbi&Associati: modalità

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico della "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" secondo le seguenti modalità:

1. i **Clienti** che intendono avvalersi dello Studio per la trasmissione della propria "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" all'Agenzia delle Entrate, **trasmettono** allo stesso **per fax o per e-mail entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese di scadenza** dell'obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale o mensile, **copia cartacea della predetta comunicazione, già compilata e firmata, ovvero il relativo file telematico. Qualora il giorno 15 cada di sabato o in giorno festivo la trasmissione allo Studio è anticipata al primo giorno feriale precedente;**
2. l'invio per fax o e-mail della comunicazione nei termini di cui sopra, accompagnato dalla **richiesta** di procedere all'invio telematico (ad es. "*Spett.le Studio Acerbi&Associati, Vi inviamo copia della "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" relativa al mese/trimestre ... da noi predisposta che Vi incarichiamo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge*"), è da considerare come **formalizzazione dell'incarico** ad Acerbi&Associati di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel termine e con le modalità di legge, la "Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata" predisposta dal contribuente.

Lo Studio, ricevuta la documentazione cartacea provvederà a:

1. rilasciare l'impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente;
2. compilare la dichiarazione in formato elettronico per la generazione del file telematico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;

3. rilasciare l'originale della comunicazione trasmessa telematicamente unitamente a copia della comunicazione/ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Lo Studio, qualora riceva i files telematici, provvederà a:

1. rilasciare l'impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente;
2. autenticare il file telematico e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate;
3. rilasciare l'originale della comunicazione trasmessa telematicamente unitamente a copia della comunicazione/ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si fa presente che:

- il termine del giorno 15 di ogni mese è da considerare perentorio; conseguentemente lo Studio non è responsabile della mancata presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate di comunicazioni cui lo stesso sia stato incaricato alla trasmissione telematica oltre il giorno 15 (tale termine risulta dalla ricezione via fax o per e-mail);
- è necessario prestare la massima attenzione nella compilazione del modello (soprattutto per quanto riguarda ad es. l'indicazione dei dati identificati dell'operatore estero) per evitare problemi in fase di generazione e controllo dei files telematici per la presentazione delle comunicazioni.

Per il costo di questo servizio si prega di contattare direttamente lo Studio.

Decreto del 30 marzo 2010 - Min. Economia e Finanze

Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Soggetti obbligati

Articolo 2

Art. 2 Periodo di riferimento della comunicazione

Articolo 3

Art. 3 Presentazione degli elenchi

Articolo 4

Art. 4 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni

Articolo 5

Art. 5 Efficacia

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il **decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Visto, in particolare, l'**art. 1, comma 1**, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di cui al **decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273;

Visti altresì, in particolare, i **decreti 4 maggio 1999**, recante «Individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, nonché **21 novembre 2001**, recante «Individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Soggetti obbligati

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal **decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Periodo di riferimento della comunicazione

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri gia' trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicit  trimestrale possono presentarlo con periodicit  mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicit  trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicit  mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili gia' trascorsi.

5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicit  trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Presentazione degli elenchi

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

1. Il modello di comunicazione e' presentato all'Agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

- a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata;
- d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata;
- e) periodo di riferimento della comunicazione;
- f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita' precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

[Torna al sommario](#)


Articolo 5 -

Art. 5 Efficacia

In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010.

[Torna al sommario](#)



Ministero delle Finanze

Decreto del 04/05/1999 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Titolo del documento:

Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

Testo: in vigore dal 10/05/1999

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);

Decreto del 04/05/1999 - art. 1

Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 21/11/2001

Titolo del provvedimento:

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.

"black list").

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2001)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 24/11/2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale e' stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia";

Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

art. 1

Stati a regime fiscale agevolato.

Testo: in vigore dal 24/11/2001

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman,

Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

art. 2

Altri stati a regime agevolato.

Testo: in vigore dal 14/01/2003

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (Numero abrogato);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

art. 3

Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

Testo: in vigore dal 24/11/2001

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa	L'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Soggetti obbligati alla comunicazione	Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel periodo di riferimento indicato dall'art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010.
Oggetto della comunicazione e periodo di riferimento	<p>Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni;• acquisti di beni;• prestazioni di servizi;• acquisti di servizi. <p>In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.</p> <p>In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al successivo paragrafo "Variazione periodicità".</p> <p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.</p>
Modalità e termini di presentazione della comunicazione	<p>Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.</p> <p>La comunicazione può essere presentata in via telematica:</p> <ol style="list-style-type: none">a) direttamente dal contribuente;b) tramite intermediari abilitati. <p>a) Presentazione telematica diretta</p> <p>I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none">– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

- del **servizio telematico Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve lasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni

logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modalità di abilitazione

a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre che il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato che l'utente diverso dalla persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, se l'utente è una persona fisica, per l'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici.

Gli utenti diversi dalle persone fisiche accedono alle predette aree riservate tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, secondo quanto sopra chiarito.

b) Presentazione tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente:

- a) via web, collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato. Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi. Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Modalità di compilazione

Il presente modello si compone di frontespizio e quadro A, di tipo modulare. Ogni modulo corrisponde ad un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto della comunicazione.

FRONTESPIZIO

Tipo di comunicazione

Correzione nei termini

La casella va utilizzata solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti.

Comunicazione integrativa

La casella va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la comunicazione originaria.

Periodo di riferimento

Indicare l'anno ed, alternativamente, il mese o il trimestre.

Variazione periodicità

La casella va utilizzata in una delle seguenti ipotesi:

- Variazione del periodo di riferimento della comunicazione conseguente al superamento nel trimestre della soglia dei 50.000 euro prevista anche in una sola delle categorie di operazioni; in questo caso la casella deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione del decadimento dalla facoltà di produrre comunicazione trimestrale.
- Variazione del periodo di riferimento per l'esercizio dell'opzione per l'invio mensile; in questo caso va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell'anno.

Dati del contribuente

Nel riquadro, che va sempre compilato, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

PERSONE FISICHE

Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Indicare la denominazione o la ragione sociale e la natura giuridica, desumendo il codice dalla tabella seguente

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la comunicazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Società in accomandita per azioni 2. Società a responsabilità limitata 3. Società per azioni 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5. Altre società cooperative 6. Mutue assicuratrici 7. Consorzi con personalità giuridica 8. Associazioni riconosciute 9. Fondazioni 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11. Consorzi senza personalità giuridica 12. Associazioni non riconosciute e comitati 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 14. Enti pubblici economici 15. Enti pubblici non economici 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17. Opere pie e società di mutuo soccorso 18. Enti ospedalieri 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25. Società in accomandita semplice 26. Società di armamento 27. Associazione fra artisti e professionisti 	<ol style="list-style-type: none"> 28. Aziende coniugali 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 51. Condomini 52. Depositi I.V.A. 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54. Trust 55. Amministrazioni pubbliche 56. Fondazioni bancarie 57. Società europea 58. Società cooperativa europea
SOGGETTI NON RESIDENTI	
<ol style="list-style-type: none"> 30. Società semplici, irregolari e di fatto 31. Società in nome collettivo 32. Società in accomandita semplice 33. Società di armamento 34. Associazioni fra professionisti 35. Società in accomandita per azioni 36. Società a responsabilità limitata 37. Società per azioni 38. Consorzi 39. Altri enti ed istituti 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41. Fondazioni 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 44. Trust 	

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Il campo "numero di identificazione IVA Stato estero" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti, persone fisiche e non, residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

In caso di soggetti residenti in paesi extra UE si deve indicare, ove attribuito, un qualunque numero identificativo ai fini fiscali attribuito nello Stato di residenza.

Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la comunicazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente (vedi Tabella generale dei codici carica). In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della comunicazione

Va indicato il numero di quadri A compilati.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI - A1

In questa sezione vanno indicati i dati identificativi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Persone fisiche

Per identificare l'operatore economico estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita, lasciando in bianco lo spazio relativo alla provincia. Indicare la data ed il comune di nascita oltre alla provincia nel caso di operatori economici esteri nati in Italia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o la ragione sociale e il codice Stato estero, desumendolo dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Indicare le altre informazioni relative allo Stato federato, provincia o contea, alla città o località e all'indirizzo.

Dati relativi alle operazioni effettuate - righe da A2 ad A35

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Operazioni attive

Va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all'esportazione, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Le note di variazione ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A11 ad A14.

Va riportata altresì l'imposta relativa:

- alle operazioni imponibili, ai righi A3 ed A5;
- alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno, ai righi A12 ed A14;
- alle note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti, ai righi A16 ed A18.

Operazioni passive

Va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella sezione A1, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo.

Le note di variazione emesse dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A28 ad A31.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro.

Va riportata inoltre l'imposta relativa:

- agli acquisti imponibili, ai righi A20 ed A22;
- alle note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno, ai righi A29 ed A31;
- alle note di variazione relative ad acquisti di annualità precedenti, ai righi A33 ed A35.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT LUCIA.....	199
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	MACAO.....	059	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICA.....	192	MACEDONIA.....	278	SALOMONE ISOLE.....	191
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADAGASCAR.....	104	SALVADOR.....	064
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MADEIRA.....	235	SAMOA.....	131
ANGUILLA.....	209	ECUADOR.....	024	MALAWI.....	056	SAN MARINO.....	037
ANTARTIDE.....	180	EGITTO.....	023	MALAYSIA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SENEGAL.....	152
ANTILLE OLANDESI.....	251	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FJI, ISOLE.....	161	MAROCCO.....	107	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AUSTRIA.....	008	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FUJIYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
AZZORRE ISOLE.....	234	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHAMAS.....	160	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BAHRAIN.....	169	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BARBADOS.....	118	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELGIO.....	009	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BELIZE.....	198	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SUDAFRICANA REP.....	078
BENIN.....	158	GIBILTERRA.....	102	MONTENEGRO.....	290	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BULGARIA.....	012	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURKINA FASO.....	142	GUERNSEY.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
BURUNDI.....	025	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TIMOR EST.....	287
CAMBOGIA.....	135	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TONGA.....	162
CANADA.....	013	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDIA.....	114	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDONESIA.....	129	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU.....	053	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	JERSEY C.I.....	202	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CINA REP. POP.....	016	KAZAKISTAN.....	269	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	KENYA.....	116	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRGHIZISTAN.....	270	PORTORICO.....	220	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	KIRIBATI.....	194	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KOSOVO.....	291	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KUWAIT.....	126	RAS EL KAIMAH.....	242	WAKE ISOLE.....	178
COMORE, ISOLE.....	176	LAOS.....	136	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZIMBABWE.....	073
COREA DEL NORD.....	074	LIBERIA.....	044				
COREA DEL SUD.....	084						